

Il Decreto Legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito con legge 18 giugno 2002, n. 118 recante "disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi", ha previsto all'articolo 1, comma 12, che, con relazione trimestrale, il Commissario Straordinario del Governo per l'emergenza BSE, esteso anche all'epizoozia denominata Blue Tongue, riferisce, sulla base degli elementi forniti dai competenti Ministeri, al Parlamento e alla Conferenza Permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle attività previste dallo stesso Decreto.

In data 17 febbraio 2005, il Commissario Straordinario dott. Giuseppe Ambrosio, Direttore del Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, ha rassegnato le dimissioni per effetto delle incompatibilità previste dalla legge 20 luglio 2004, n. 215.

Con D.P.R. 17 agosto 2005, registrato alla Corte dei Conti in data 30 settembre 2005, il suddetto incarico è stato conferito allo scrivente.

Di seguito, si riportano i risultati dell'attività svolta e dei risultati conseguiti dalle competenti autorità di Governo nel periodo 1 gennaio-30 settembre 2005 per il contrasto di queste due patologie animali.

L'ENCEFALOPATIA SPONGIFORME BOVINA (BSE)

Si riassume brevemente la situazione epidemiologica relativa alla diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel nostro Paese dal 1° Gennaio 2001 al 30 Settembre 2005.


1.1 Le dimensioni dell'epidemia di BSE in Italia (Gennaio 2001- Settembre 2005)

L'attività di sorveglianza sul territorio nazionale, avviata nel Gennaio 2001, ha consentito, fino al 30 Settembre 2005, l'identificazione di 127 casi nazionali di BSE e di altri 4 in animali importati da altri Paesi dell'Unione. Nello stesso periodo sono stati testati circa 3.300.000 capi; l'andamento della campagna di controlli è illustrato nella **figura 1**.

Attualmente sono 25 i laboratori ufficialmente riconosciuti che possono utilizzare uno tra i 12 test oggi autorizzati dall'Unione Europea (Reg. (CE)260/2005). Nel 2001 i test approvati dall'UE erano solo 3.

La prevalenza grezza complessiva della malattia sul territorio italiano in questi 57 mesi di sorveglianza, risulta essere pari a 0,39 casi ogni 10.000 test eseguiti su animali di età superiore ai 24 mesi per quelli inseriti in una categoria a rischio (morti, macellati d'urgenza e per macellazione differita) o regolarmente macellati. Tutti i casi eccetto uno sono stati riscontrati grazie alla sorveglianza attiva.

Figura 1: Distribuzione dei test negli anni



1.2 L'evoluzione dell'epidemia in Italia

L'andamento mensile della prevalenza della malattia dal Gennaio 2001 al Settembre 2005 al è illustrato nella **figura 2**: è riscontrabile un calo dei livelli di prevalenza mensili che sembra sia andato stabilizzandosi nell'ultimo anno.

La **tabella 1** riporta casi e capi testati per età e calendario aggiornati a Luglio 2005; i dati sono stati limitati ai soggetti sopra i 42 mesi di età in quanto nelle classi di inferiori non sono mai state riscontrate positività.

Lo studio delle prevalenze età specifiche (**figura 3**) oltre a sottolineare i lunghi tempi di incubazione della malattia, rivela un chiaro effetto legato alla coorte di nascita: è evidente un tendenziale calo del rischio di infezione per gli animali nati nelle coorti di nascita a partire dal 1996, che presentano livelli di prevalenza via via decrescenti a parità d'età, e indica nei bovini di età superiore ai 5 anni gli animali più colpiti con un aumento tendenziale nel tempo dell'età di insorgenza della malattia.

Studiando con modelli matematici il trend delle infezioni si riescono ad ottenere indicazioni sull'efficacia relativa delle misure via via attuate lungo lo scorso decennio. Una prima chiara diminuzione delle prevalenze è stata ottenuta con l'applicazione del divieto dell'utilizzo delle farine nel 1994; tale diminuzione subisce una decisa accelerazione nel 1996 quando fu decisa l'eliminazione degli organi a rischio appartenenti ad animali di importazione da Paesi (Francia e Svizzera ad es.) con BSE. Infine, tra il 1996 e il 1999, si nota un netto ed irreversibile declino del diffondersi dell'epidemia parallelo al raggiungimento da parte del settore del *rendering* degli standard imposti dalla UE. Tra alcuni anni sarà possibile apprezzare l'effetto dei divieti nazionali di utilizzo dei materiali specifici rischio e del bando delle farine a tutte le specie di allevamento imposti a cavallo degli anni 2000 e 2001.

Infine, come già osservato negli altri Paesi europei, esiste una chiara relazione tra la consistenza dell'allevamento e il rischio di malattia (**tabella 2**), vale a dire che il

rischio di contrarre la malattia cresce al crescere delle dimensioni dell'allevamento. Questo è concettualmente associato al diverso tipo di management aziendale adottato: tanto più è grande l'azienda, tanto più si spinge la produzione, che nello specifico di un'azienda di vacche da latte significa aumentare la frazione proteica dell'alimentazione e quindi aumentare l'esposizione all'unico fattore di rischio fino ad oggi riconosciuto: i mangimi contenenti farine proteiche di origine animale.

Figura 2: Prevalenze grezze mensili




Tabella 1: Capi testati per età e anno di prelievo

CLASSI D'ETA' (mesi)	2001		2002		2003		2004		2005		TOTALI
	casì	test	casì	test	casì	test	casì	test	test	casì	
42-53	5	73,698	0	106,687	0	115,181	0	113,763	58,119	0	409,329
										0	
54-65	20	69,363	7	100,496	1	108,624	1	107,656	55,390	1	386,139
										0	
66-77	15	57,947	10	85,914	10	91,587	0	90,148	43,330	1	325,596
										0	
78-89	6	44,603	11	66,764	8	73,212	2	70,940	36,399	0	255,519
										0	
90>	2	110,762	6	181,640	10	190,557	4	198,680	104,754	4	681,639
TOTALI	48	356,373	34	541,501	29	579,161	7	581,187	297,992	6	2,058,222
prevalenze grezze (casì per 10,000 test)											
	1.3		0.6		0.5		0.1			0.2	

Figura 3: Prevalenze specifiche per età





Tabella 2: Rischio relativo associato alle dimensioni degli allevamenti

CONSISTENZA CAPI	CASI	NUMERO ALLEVAMENTI	RR	95% IC
0 - 19	11	155,035	1	
20 - 99	47	57,618	11.5	6.0-22.1
100 - 499	60	16,606	50.7	26.7-96.5
500 +	9	2,294	55.8	22.9-132.8

Chi quadro per trend = 348 P<0.0001

Nella figura 4 si può osservare la distribuzione geografica dell'incidenza della malattia che, almeno in parte, riflette la distribuzione della popolazione bovina nazionale, particolarmente in quella parte del Paese (Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano ed Emilia Romagna) in cui viene allevato il 63,7% dell'intero patrimonio bovino italiano e il 73,5% della popolazione bovina da latte. La malattia, diffusa sull'intero territorio nazionale, sembra particolarmente concentrata in alcune province a cavallo tra la Lombardia e il Triveneto. Si può altresì notare un eccesso rispetto all'atteso dell'incidenza osservata anche in alcune province del Sud, come ad esempio Ragusa.

Figura 4: Incidenza cumulativa (Gennaio 2001- Settembre 2005) della BSE per provincia

1.3 La situazione della BSE in Italia nell'anno 2005

Anche nell'anno 2005 è proseguita in Italia l'applicazione delle misure di controllo, eradicazione e sorveglianza della BSE.

Tali misure prevedono il controllo negli allevamenti da parte di veterinari delle ASL per l'individuazione di sintomi clinici sospetti di BSE (sorveglianza passiva) controlli sui bovini condotti al macello attraverso l'uso di specifici test diagnostici (test rapidi) in grado di dare risposta entro 24 ore (sorveglianza attiva).

Alla data del **19 settembre 2005**, sono stati intestati nel corso dell'anno oltre 490.000 bovini al macello che hanno consentito l'individuazione di **7 casi di BSE**.

A seguito della individuazione di questi ultimi, si è proceduto al rintraccio degli allevamenti di provenienza degli animali affetti dove è stato effettuato l'abbattimento dei

bovini ritenuti a rischio (a seconda dei casi o tutti i bovini dell'allevamento oppure quelli nati un anno prima e dopo la data di nascita del soggetto positivo, la cosiddetta "coorte"). In totale sono stati abbattuti oltre 300 capi.

1.4 La distruzione delle farine animali (leggi 49/2001 e 118/2002)

Nel periodo 1 gennaio – 30 settembre 2005 sono proseguite a cura di AGEA le operazioni di distruzione delle farine animali detenute in ammasso pubblico ai sensi della legge 49/2001 (art. 2) sulla base degli accordi precedentemente stipulati con le ditte ENDESA, COPERSALENTO, TREERRE, M.G.M., P.G.P. ed ITALCEMENTI.

Secondo quanto riferito dall'Agenzia, in tale periodo è stato smaltito da parte delle citate ditte un quantitativo complessivo pari a **42.388,313 tonnellate** (vedi **prospetto 1**) che, aggiunto a quelle precedentemente distrutte, determina un totale di **321.902,017 tonnellate di farine animali a basso rischio distrutte**.

Tale quantitativo rappresenta circa il 92% della quantità globale in ammasso (circa 350.000) la cui distruzione doveva avvenire nel corso dell'anno 2004.

L'ulteriore quantitativo è stato e sarà definitivamente distrutto nel corso del 2005, a causa di problematiche sorte con le ditte.

I costi relativi alla distruzione, fatturati nel periodo di riferimento, ammontano complessivamente a **15.611.084,83 Euro** (vedi **prospetto 2**).

Per quanto riguarda, invece, le distruzioni dell'alto e del basso rischio ai sensi della legge 118/02, le quantità distrutte ammontano a complessive **28.867,91 tonnellate** c.a., per complessivi **5.494.295 Euro**, come indicato nel **prospetto 3**.

AGEA ha infine proceduto al pagamento di ulteriori **5.024.827,65 Euro** per le spese di conservazione delle farine animali a basso rischio in deposito presso magazzini autorizzati (**5.022.115,43 Euro**) nonché per il conferimento all'ammasso pubblico dei mangimi (**2.712,22 Euro** – vedi **prospetti 4 e 5**).

I dati sopra indicati si riferiscono a pagamenti effettuati fino al mese di settembre 2005, in quanto, a tale data, AGEA ha terminato i fondi messi a disposizione per i pagamenti agli aventi diritto.

Con nota del 3 agosto 2004, reiterata in data 12 ottobre 2005, la stessa Agenzia ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'assegnazione di uno stanziamento aggiuntivo pari a **12,963 milioni di Euro** al fine di fronteggiare il rideterminato fabbisogno finanziario sulla base di ulteriori e imprevedibili spese per la distruzione del materiale ad alto rischio, rischio specifico e basso rischio prodotto fino 31 ottobre 2002, nonché per le residue spese di conservazione prodotte a causa del protrarsi del periodo di magazzinaggio.

In data 18 ottobre 2005 lo scrivente Commissario Straordinario ha chiesto al Ministero dell'Economia di individuare al più presto tali risorse, prevedendo il rifinanziamento per una somma corrispondente dell'apposito fondo per l'emergenza BSE, già iscritto sul cap. 7373/Economia, di cui all'articolo 7/bis, comma 1 del D.L. 1/2001, convertito dalla legge 49/2001, anche al fine di evitare danni aggiuntivi a carico dello Stato in conseguenza delle inevitabili azioni legali che sarebbero attivate da parte dei soggetti privati interessati dai mancati pagamenti.

PROSPETTO 1
Quantitativi di farine in ammasso pubblico distrutte
legge 49/2001 - art. 2

(Periodo 1 Gennaio - Settembre 2005)

IMPIANTO DI DISTRUZIONE	ANNO 2005 Mesi	QUANTITA' DISTRUTTE (tonnellate)	TOTALE (tonnellate)
COOPERSALENTO S.p.A. Maglie (LE)	Gennaio	2.635,610	7.225,530
	Febbraio	1.782,190	
	Marzo	974,560	
	Aprile	1.833,170	
ENDESA ITALIA S.p.A. Monfalcone (GO)	Gennaio	865,330	10.481,221
	Febbraio	1.059,060	
	Marzo	1.191,860	
	Aprile	1.365,820	
	Maggio	1.443,740	
	Giugno	742,860	
	Luglio	809,480	
	Agosto Settembre	1.339,264 1.663,807	
TREERRE S.p.A. Roma	Gennaio	4.736,570	4.736,570
M.G.M. Monaco	Gennaio	491,490	13.899,670
	Febbraio	1.051,420	
	Marzo	5.035,80	
	Aprile	2.956,830	
	Maggio	1.538,670	
	Giugno	2.825,580	
ITALCEMENTI Bergamo	Gennaio	445,150	2.635,902
	Febbraio	425,870	
	Marzo	283,930	
	Aprile	196,120	
	Maggio	353,500	
	Giugno	87,280	
	Luglio	422,862	
	Agosto Settembre	201,530 199,660	
P.G.P. Milano	Aprile	440,200	3.409,420
	Maggio	1.859,420	
	Giugno	1.109,800	
TOTALE GENERALE			42.388,313

(dati in Euro)

PROSPETTO 2
Farine in ammasso pubblico
Legge 49/2001 - art. 2

Importi liquidati periodo 1 Gennaio - 30 Settembre 2005

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO (Euro)	TONNELLATE
ENDESA ITALIA SPA	2.767.037,96	34.350,88
PGP	283.643,58	4.297,63
MGM	403.596,60	6.115,10
TREERRE	10810666,51	102.516,48
COPERSALENTO	1.346.140,180	20.034,64
TOTALE	15.611.084,83	167.314,73

PROSPETTO 3
Distruzione di farine animali a basso e alto rischio
Legge 118/2002
 Pagamenti effettuati (Periodo 1 Gennaio - 30 Settembre 2005)

BASSO RISCHIO		
DITTA	TONNELLATE	PAGAMENTI EFFETTUATI (Euro)
PROTEG	246,14	45.043,62
DEL SANTO	919,37	168.244,71
MONTI	90,56	16.572,48
INGRA BROZZI	28,60	5.233,80
FARPROMODENA	925,85	169.430,55
ALBERIO	549,26	100.514,58
SALGAIM	308,06	56.374,98
SAPI	24.464,79	4.477.056,57
TOTALE BASSO RISCHIO	27.532,63	5.038.471,29
ALTO RISCHIO		
DITTA	TONNELLATE	EURO
BUTCHER SERVICE	66,553	9.716,72
FISIA IMPIANTI	127,994	18.687,06
SICILGRASSI	79,339	11.583,49
IRCAPEL	294,125	42.942,25
PETERGRASS	767,272	372.894,19
TOTALE ALTO RISCHIO	1.335,283	455.823,71
TOTALE GENERALE	28.867,91	5.494.295

PROSPETTO 4**Farine a basso rischio in ammasso pubblico****Legge 49/2001 - art. 2**

Magazzini liquidati (Periodo 1 Gennaio - 30 Settembre 2005)

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO (Euro)
SAVI CEREALI	125.987,11
BORSARI & C. s.r.l.	2.299.229,54
NIGI AGRICOLTURA s.r.l.	399.660,86
SAPI S.p.A.	96.543,34
SAPIFIN S.p.A.	130.650,81
AUTOTRASPORTI GOBBO RIGO & C s.n.c.	67.286,49
CORA CALCESTRUZZI s.r.l.	3.228,06
GUERRESI CORRADO & C. s.n.c	15.447,64
MOCOMAR s.r.l.	102.405,98
COMAGRI s.r.l.	1.160.996,60
CABIANCA OTTAVIO & FIGLI s.n.c.	130.222,75
FARPROMODENA S.p.A.	39.464,94
TOMASONI	149.332,25
MANTOVAGRICOLTURA	274.603,75
AUTOTRASPORTI PASTRELLO s.r.l.	87.055,31
TOTALE	5.022.115,43

PROSPETTO 5**Acquisto mangimi****Legge 49/2001 - art. 2**

Domande liquidate (Periodo 1 Gennaio - 30 Settembre 2005)

DITTA	IMPORTO LIQUIDATO (Euro)
AGRICOLA ZOOTECNICA MARCHIGIANA s.r.l.	1.416,43
FERRARI MANGIMI s.r.l.	1.295,79
TOTALE	2.712,22

L'EPIDEMIA DI FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI (BLUE TONGUE)

2.1 Le nuove normative nazionali e comunitarie in materia di Blue Tongue

L' **8 febbraio 2005** è stata emanata dai Ministri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali un'**Ordinanza** recante nuove disposizioni sulle modalità di movimentazione e vaccinazione degli animali interessati dall'epidemia di Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue).

In data **23 maggio 2005**, la Commissione Europea ha emanato la **Decisione 2005/393/CE**, che istituisce le zone di protezione e sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce le condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone. A tale provvedimento ha fatto seguito, il **9 giugno 2005**, una successiva **Decisione (la 2005/434/CE)**, che modifica la precedente per quanto riguarda le deroghe al divieto di uscita per movimenti interni di animali vaccinati contro la febbre catarrale degli ovini dalle zone soggette a restrizioni.

Nell'ordinanza dell'8 febbraio, viene previsto che, nell'ambito della campagna di vaccinazione 2005, dovessero essere sottoposti a vaccinazione **entro il 30 aprile 2005**:

- gli animali della specie ovina e caprina secondo le modalità già stabilite con Protocollo per la vaccinazione nei confronti della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) trasmesso dal Ministero della Salute alle Regioni con nota prot. DGVA.VIII-2751-P I.8.d/18 del 06 febbraio 2004
- ai fini dello spostamento, gli animali della specie bovina e bufalina.

A parziale deroga, le Regioni e le Province autonome possono concedere una **proroga**, in ogni caso **non eccedente** la data del **31 maggio 2005**.

Le Regioni e le Province autonome sono altresì autorizzate ad utilizzare eventuali nuovi vaccini autorizzati e messi a disposizione dal Ministero della Salute, tenuto conto della effettiva disponibilità degli stessi (ad esempio il vaccino cosiddetto "inattivato").

La movimentazione dalle zone di protezione e di sorveglianza verso le zone non soggette a restrizione e anche all'interno delle stesse zone può avvenire solo se, indipendentemente dalle specie d'appartenenza:

- si tratta di animali **vaccinati da più di 30 giorni** e da non di più di un anno prima della data dell'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nelle zone di origine;
- b) il piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che **non vi è attività di *Culicoides imicola* adulti**.

Occorre inoltre:

- nel caso delle specie **ovina e caprina**, che si tratti di animali che provengono da allevamenti sottoposti a vaccinazione secondo lo specifico programma vaccinale;
- nel caso delle specie **bovina e bufalina**, che si tratti di animali singolarmente sottoposti a vaccinazione.

La movimentazione degli animali sensibili non vaccinati, solo se provenienti dalle zone di sorveglianza, è invece consentita su tutto il territorio nazionale **se destinati direttamente alla macellazione**, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- preavviso almeno 48 ore prima dell'invio della partita;
- prima del carico, gli ovini e i caprini devono essere stati sottoposti, con esito favorevole, a visita clinica da parte del veterinario ufficiale;
- vincolo sanitario e senza sosta intermedia fino al macello. Verifica all'arrivo da parte del veterinario ufficiale. Annotazione della avvenuta macellazione in calce al documento che accompagna gli animali e trasmissione ai Servizi veterinari della AUSL di partenza della partita;
- il trasferimento dalle zone di sorveglianza preferibilmente nelle ore diurne. Oppure, trattamento "certificato sul modello 4" con piretroidi;

Non è consentita la movimentazione nel caso di animali sensibili non vaccinati **provenienti da territori epidemiologicamente sconosciuti** o da territori in cui si sia **accertata circolazione virale negli ultimi 60 giorni**.

Restano ferme le disposizioni relative alla movimentazione degli animali sensibili dalle zone di protezione per la macellazione, adottate con l'**ordinanza 25 ottobre 2004**, le quali sono da ritenersi esaustive, oltre che risolutive, rispetto al problema della movimentazione degli animali non vaccinati.

In sostanza, l'Ordinanza dell'8 febbraio 2005 prevede, al comma 1 dell'art. 2, ai fini della movimentazione verso le zone non soggette a restrizione e anche all'interno delle stesse zone, dalle zone di protezione e di sorveglianza che siano soddisfatte **entrambe** le condizioni riportate rispettivamente al punto a) e b) ovvero:

- a) si tratta di animali vaccinati da più di trenta giorni e da non più di un anno prima della data d'invio, nei confronti del sierotipo o dei sierotipi presenti nella zona di origine;
- b) il Piano di sorveglianza dei vettori nelle zone di destinazione ha dimostrato che non vi è attività di *Culicoides imicola* adulti.

Relativamente alla decisione 2005/393/CE del 23 maggio 2005 (parzialmente modificata dalla successiva Decisione 2005/434/CE) tenuto conto che la stessa è successiva alla O.M. 8 febbraio 2005, essa va chiaramente a modificare alcuni presupposti della stessa. Infatti, la Decisione 2005/393/CE fa esplicito riferimento **genericamente** all'insetto "vettore" e non specificatamente al "*culicoides imicola*", principale vettore di trasmissione della malattia. A tale riguardo va precisato che, diversamente da ciò, il legislatore comunitario nelle precedenti Decisioni 2001/783/CE, 2005/218/CE e 2003/828/CE parlava di "*culicoides adulti*", mentre nella decisione 2004/550/CE aveva specificato il vettore "*culicoides imicola*", da cui deriva l'inserimento del succitato punto b) nel comma 1 dell'articolo 2 dell'Ordinanza 8 febbraio 2005.

Riguardo al contenuto dell'articolo 3, comma 2, della Decisione 2005/393/CE, appare chiaro che la deroga per la movimentazione può essere concessa se:

- a) *gli animali provengono da un gregge vaccinato (azienda vaccinata) conformemente a un programma adottato dall'autorità competente;*
- b) *gli animali:*
 - *alla data dello spostamento sono vaccinati da oltre 30 giorni e da meno di un anno contro i sierotipi che sono o possono*

essere presenti in una zona d'origine epidemiologicamente rilevante, oppure

- *alla data dello spostamento hanno una età inferiore a due mesi e sono destinati all'ingrasso in una azienda che deve garantire la protezione dall'attacco dei vettori ed essere registrata dall'autorità competente ai fini dell'ingrasso.*

Inoltre, al comma 1 dell'articolo 3 della Decisione 2005/393/CE, è prevista una deroga per la movimentazione all'interno di uno Stato membro solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II o quelle del paragrafo 2 o 3 della stessa Decisione.

Tuttavia, le specifiche dell'allegato II sono da associare alle "stalle di quarantena" autorizzate, ovvero a quelle strutture che sono in grado di garantire l'assoluta protezione degli animali dall'attacco dei "*Culicoides*". Nell'eventualità si volesse ricorrere alle prove di laboratorio previste nelle "stalle di quarantena", vanno considerati, da parte dell'allevatore i costi delle prove, il rapporto costo-beneficio rispetto al valore del singolo animale che deve essere movimentato.

Per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 3, si precisa infine che il legislatore comunitario, coerentemente con tutte le precedenti decisioni attinenti alla materia, stabilisce che l'Autorità competente (e quindi nel caso dell'Italia il Ministero della Salute) autorizza le deroghe di cui al suddetto paragrafo 3, solo durante il periodo di cessazione dell'attività del vettore, pertanto, nei "*periodi stagionalmente liberi*" già definiti ogni anno nei mesi invernali.

2.2 Il vaccino inattivato

La possibilità di utilizzo nel caso della profilassi contro la Blue Tongue del nuovo vaccino inattivato, da più parti sollecitata negli anni scorsi a fronte dei rischi derivanti dall'utilizzo del vaccino "vivo", è **esplicitamente contemplata** dall'Ordinanza interministeriale 8 febbraio 2005, **ma il suo reale impiego resta subordinato all'effettiva disponibilità** del suddetto presidio immunizzante.

A tale riguardo, il Ministero della Salute ha inviato alla Regione Sardegna **220.000 dosi di vaccino monovalente BTV 2**, che è stato solo parzialmente utilizzato, ed ha recentemente acquistato 1.500.000 di dosi di BTV bivalente 2 e 4. Si rammenta che il vaccino "spento" necessita di un doppio intervento (base e richiamo) tale da dimezzare il numero di dosi disponibili.

La vaccinazione degli animali sensibili alla Blue Tongue, con il vaccino attualmente disponibile per la profilassi indiretta sui bovini (il vaccino vivo attenuato) oltre la data fissata come termine ultimo della campagna di vaccinazione è sempre stata vietata e comunque fortemente sconsigliata nelle disposizioni emanate dallo scrivente Ministero proprio a causa del fatto che, da giugno a novembre, è dimostrata la ripresa della attività del vettore della malattia (il *Culicoides imicola*) che potrebbe generare problemi correlati alla circolazione, seppur in forma blanda, del virus vaccinale.

2.3 La Blue Tongue e le quote latte

Il D.L. 28 maggio 2003, n.49, convertito con modificazioni della legge 31 maggio 2003, n.119, all'art. 9, comma 3, lett. C-bis) prevede che l'ammontare del prelievo versato in eccesso dai produttori di latte venga ripartito tra gli stessi produttori anche "*tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorità sanitaria competente, il*

blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. Le Regioni e le Province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonché i relativi termini di decorrenza."

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha posto al Consiglio di Stato uno specifico quesito al fine di ottenere un'interpretazione in ordine alla formulazione dello stesso articolo 9 e del collegato articolo 3, comma 1, del Decreto ministeriale attuativo della medesima legge 119/2003 ed in particolare se la percentuale del 20% andasse riferita all'aumento massimo di produzione preso in considerazione rispetto alla quota di riferimento, da ammettere a restituzione, oppure come percentuale massima calcolata sul quantitativo totale prodotto in esubero rispetto alla quota di riferimento, da ammettere a restituzione.

La I^a Sezione del Consiglio di Stato, con parere n.8203/2004 del 12 gennaio 2005, non ha ritenuto di poter condividere il presupposto sul quale poggia il quesito, poiché, alla prospettata interpretazione del disposto dell'articolo 9, comma 3, lettera C-bis, si oppone la formulazione letterale della norma.

Nella disposizione citata l'espressione "*fino ad un massimo del venti per cento*", secondo il Consiglio di Stato, non si riferisce alla quota da ammettere a restituzione, ma specifica un requisito per identificare i destinatari della restituzione e così determina la soglia oltre la quale il produttore esce dall'ambito di previsione della norma.

Questa interpretazione, oltre ad essere puntualmente rispondente al dato testuale, è avvalorata dalla considerazione che anche le altre disposizioni dello stesso articolo 9, comma 3, sono dirette a identificare i produttori beneficiari della restituzione del prelievo supplementare, e così le disposizioni del comma 4, che sono applicabili se le restituzioni effettuate in applicazione del comma precedente non esauriscono le disponibilità finanziarie.

La conseguenza dell'interpretazione dell'Organo consultivo è che i produttori, ai quali si riferisce il quesito, avrebbero titolo, nel caso di superamento della soglia del venti per cento, ad essere rimborsati soltanto se si verificano le condizioni stabilite, per la generalità dei produttori, dal predetto comma 4 dell'art. 9.

Lo stesso Consiglio di Stato rileva che il richiamo alla parità di trattamento non è appropriato, poiché i presupposti e i contenuti delle disposizioni dettate rispettivamente dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 9, comma 3, lett. C-bis della legge n. 119/2003 sono del tutto diversi e diverse sono le rispettive specifiche finalità.

Il riconoscimento in concreto del beneficio di cui al predetto articolo 9 richiede non soltanto, come ricordato, la produzione di un "*quantitativo superiore, fino ad un massimo del venti per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato*", ma anche ("*sono stati costretti a produrre...*") che l'eccedenza di produzione sia realmente riferibile al blocco della movimentazione imposto dall'autorità sanitaria e che sia data dimostrazione dell'impossibilità della macellazione dei capi soprannumerari.

Ciò in quanto l'avvio all'abbattimento, che evita o almeno contiene il superamento della quota assegnata, ha carattere di prioritaria doverosità per l'azienda, come emerge anche dall'art. 66, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede, fra gli interventi diretti a fronteggiare l'emergenza causata nel settore zootecnico dalla "blue tongue" e con specifico riferimento all'imprevista permanenza dei capi in azienda, un indennizzo per ogni capo macellato.

2.4 Blue Tongue: situazione epidemiologica periodo 1 Gennaio – 31 Marzo 2005

2.4.1 L'epidemia di febbre catarrale degli ovini

Nel periodo 1 Gennaio – 31 marzo 2005 è stato registrato un solo focolaio di febbre catarrale degli ovini in Sardegna con 12 capi malati, 19 capi morti e nessun capo abbattuto (**tabella 1** e **figura 1**) mentre l'infezione ha interessato anche altre 9 Regioni: Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (**figura 2**).

La circolazione virale nel periodo di riferimento dei singoli sierotipi con riferimento al dettaglio regionale, registrata nel SIN (Sistema Informativo Nazionale) della Blue Tongue è riportata nella **tabella 2**. Le **figure 3** e **4** illustrano invece la distribuzione geografica sul territorio dei singoli sierotipi suddivisa per Province.

Tabella 1

Focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia nel periodo di riferimento.

REGIONE	Numero Focolai	Numero capi presenti nei focolai	Numero malati	Numero morti	Numero abbattuti
SARDEGNA	1	430	12	19	-
TOTALE	1	430	12	19	-

Figura 1

Distribuzione dei focolai di Febbre catarrale degli ovini (BT) in Italia nel periodo di riferimento

